



COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE



APPROVATO CON DELIBERA DI
CONSIGLIO COMUNALE
N. 18 DEL 18/05/2000

Articolo 1

LIMITAZIONI E DIVIETI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' IN FORMA ITINERANTE

1. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nel territorio comunale è consentito anche agli operatori titolari di autorizzazione rilasciata da Comuni appartenenti ad altre Regioni nel rispetto delle limitazioni e divieti stabiliti.
2. I titolari devono esibire l'autorizzazione ad ogni richiesta del personale addetto al controllo.
3. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante non può essere svolto nella zona delimitata dalle seguenti vie :
 - a) viale Garibaldi
 - b) via Spallanzani
 - c) via XX Settembre (tra via Spallanzani e piazza Verdi)
 - d) via Vittorio Veneto (tra piazza Verdi e via San Cipriano)
 - e) via San Cipriano
 - f) viale Italia (tra via San Cipriano e viale Amendola)
 - g) viale Amendola (tra viale Italia e viale Garibaldi)
 - h) Aree demaniali marittime, prospicienti il viale Italia, date in concessione al Comune.
4. L'attività in forma itinerante non può essere svolta altresì nel raggio di metri 200 da mercati, fiere, grandi o medie strutture di vendita e cimiteri ubicati nel territorio comunale.
5. L'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è consentita nelle restanti zone, nel rispetto delle norme in materia di viabilità e igiene pubblica per il periodo massimo di 1 ora. Dopo tale periodo l'operatore deve spostarsi, per la sosta successiva, di almeno 500 metri.
6. I produttori agricoli di cui alla Legge 59/63 che intendono esercitare l'attività di vendita in forma itinerante nell'ambito del territorio comunale, devono osservare le disposizioni previste dal presente Regolamento.
7. Gli operatori di cui al comma 6 devono comunicare all'ufficio preposto il periodo in cui intendono esercitare l'attività.

Articolo 2

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione è REVOcata oltre che nei casi previsti dall'art. 29, comma 4, del D.Lgs. 114/98, anche quando l'operatore sospenda l'attività per un periodo superiore all'anno.

Articolo 3

SANZIONI

1. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è punito, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del Decreto Legislativo 114/98, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £ 1.000.000 a £ 6.000.000.
2. Nel caso di violazione a quanto previsto dall'art. 1, commi 3 e 4, oltre alle sanzioni di legge, la merce posta in vendita, purchè non deperibile, è sequestrata a garanzia del pagamento della sanzione stessa, in conformità a quanto disposto dall'art. 13 della Legge 689/81.

Articolo 4

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. In occasione di particolari manifestazioni di interesse pubblico organizzate direttamente dall'Amministrazione Comunale o da altri Enti, in collaborazione con il Comune, è possibile concedere autorizzazioni temporanee in deroga a quanto stabilito dall'art. 1 commi 3, 4 e 5.
Tali autorizzazioni hanno carattere occasionale, sono riferite a manifestazioni non ricorrenti ed hanno validità solo per il periodo corrispondente.
2. Sono abrogati i precedenti Regolamenti, nonchè ogni norma o atto amministrativo in contrasto con il vigente Regolamento.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle normative nazionali e regionali in materia di commercio su aree pubbliche.